

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE DI PARDO
Patrocinante in Cassazione
Via Crispi 1/C
86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874-493646- FAX 08741891091
pec.salvatore.dipardo@legalmail.it

ECC.MO TAR MOLISE

RICORSO

PER: DOTT. MAROSCIA ANTONIO nato a Termoli in data 11/11/1977 (C.F. MRSNTN77S11L113N) residente in Montenero di Bisaccia (CB) 86036 alla Via Santa Lucia n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Salvatore Di Pardo** (C.F. DPRSVT63R20F839Y) e dall'**Avv. Rosa Mitra** (C.F. MTRRSO74B51B519U) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Campobasso alla Via Crispi n. 1/C. Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: **Fax 0874-1891091** – **pec: salvatore.dipardo@legalmail.it - r.mitra@legalmail.it.**

CONTRO

REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso**.

E NEI CONFRONTI DI

- **FELICE MONIA, (C.F. FLCMNO82T47B519L)** nata a Campobasso il 07/12/1982, residente in Cercemaggiore (CB) (86012) alla Via Capoiaccio n. 98;
- **PAPAROZZI IVANA (C.F. PPRVNI92L63B519V)** nata a Campobasso il 23/07/1992, residente in Busso (CB) (86010) alla Via Giovanni Falcone n. 1;

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA, ANCHE AI FINI DEL RIESAME

- della **Determinazione del Direttore Generale n. 259 del 05 novembre 2025 Regione Molise - Commissione Esaminatrice** avente ad oggetto: "*Avviso*

*Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale istruttori, profilo professionale "Operatore Mercato del Lavoro" presso l'amministrazione regionale finalizzato al potenziamento per i centri per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i." - **Criteri Svolgimento Prova Orale e Valutazione dei titoli;***

- della **comunicazione del Presidente della Commissione Esaminatrice nominato dalla Regione Molise dott. Domenico Nucci prot. n. 181405 del 29/12/2025** avente ad oggetto: *"Documentazione integrativa nell'ambito del soccorso istruttorio – Rettifica errore materiale e integrazione istanza di partecipazione Concorso CPI_ISTR_OML_2025 – Riscontro"* e relativo allegato;
- della **Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 327 del 24/12/2025** avente ad oggetto: *"Determinazione del Direttore Generale n. 167/2025 – Avviso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale istruttori, profilo professionale "Operatore Mercato del Lavoro" presso l'amministrazione regionale finalizzato al potenziamento per i centri per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i. – Codice Avviso: CPI_ISTR_OML_2025 – **Approvazione Graduatorie Definitive – Provvedimenti**"* e relativi allegati;
- della **Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 353 del 30/12/2025** avente ad oggetto: *"Determinazione del Direttore Generale n. 167/2025 – Avviso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale istruttori, profilo professionale "Operatore Mercato del Lavoro" presso l'amministrazione regionale finalizzato al potenziamento per i centri per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258, della*

L. n. 145/2018 e s.m.i. – Codice Avviso: CPI_ISTR_OML_2025 – Ulteriori Provvedimenti”;

- della **Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 355 del 30/12/2025** avente ad oggetto: *“Determinazione del Direttore Generale n. 167/2025 – Avviso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale istruttori, profilo professionale “Operatore Mercato del Lavoro” presso l’amministrazione regionale finalizzato al potenziamento per i centri per l’impiego ai sensi dell’art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i. – Codice Avviso: CPI_ISTR_OML_2025 – Inquadramento nei ruoli regionali - Provvedimenti”;*
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziale e/o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti, ivi inclusi: **1)** tutti i verbali adottati dalla commissione di concorso e i contratti di lavoro ove sottoscritti; **2)** il bando di concorso approvato con Determinazione del Direttore Generale Regione Molise n. 167 del 07/08/2025, **con espressa riserva di motivi aggiunti.**

FATTO

Con Determinazione del Direttore Generale n. 167 del 07/08/2025, la Regione Molise approvava una serie di avvisi pubblici volti alla selezione e conseguente assunzione di n. 26 unità di personale con contratto di lavoro a tempo subordinato ed indeterminato ai fini del potenziamento dei locali centri per l’impegno.

Tra gli avvisi approvati vi è quello di cui all’Allegato D rubricato *“Avviso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale istruttori, profilo professionale “Operatore Mercato del Lavoro” presso l’amministrazione regionale finalizzato al potenziamento per i centri per l’impiego ai sensi dell’art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i.”* per la **selezione di 11 unità di personale**

da adibire a Istruttori nel profilo professionale di “Operatore Mercato del Lavoro”.

Alla suddetta procedura selettiva prendeva parte l'attuale ricorrente presentando la sua candidatura, in data 04/08/2025, a mezzo Portale Unico del Reclutamento IPA nei termini e con le modalità previste dall'avviso pubblico.

Quest'ultimo, ai fine della selezione, prevedeva l'espletamento di una prova scritta e di una prova orale, previa eventuale attivazione di una prova preselettiva, e l'attribuzione di un punteggio per i titoli culturali e di servizio dei candidati.

Con espresso riferimento proprio a questo ultimo aspetto l'**art. 12 dell'Avviso Pubblico** rubricato: *“Valutazioni titoli culturali e di servizio dei candidati”* stabilisce quanto segue:

“1. Per i titoli culturali e per le pubblicazioni eventualmente possedute, per il CV nella sua completezza, la Commissione può riconoscere ai candidati un punteggio massimo complessivo pari a 20 punti, come e di seguito specificato.

2. Per i titoli culturali e per le pubblicazioni scientifiche, la Commissione Giudicatrice può attribuire un punteggio massimo pari a 10 punti come di seguito specificato: a) possesso di titolo di studi superiore a quello richiesto per l'accesso all'area contrattuale “Istruttore” un punto per ogni titolo per un massimo di punti 4 così dettagliati:

a.1) per la laurea triennale: punti 2;

a.2) alternativamente, per il possesso diploma di laurea v.o., della laurea magistrale, della laurea specialistica intesa quale percorso universitario completo della laurea triennale specialistica: punti 4.

Ai candidati può essere riconosciuto un solo titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso, cioè il punteggio massimo attribuibile è pari a 4 punti.

b) possesso di ulteriori diplomi di laurea (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al precedente punto a.1, a.2), di master conseguiti a seguito esame finale (I e II livello), corsi di specializzazione di alta formazione, iscrizione ad albi/ordini professionali, dottorato di ricerca: max punti 3 punti.

c) per le pubblicazioni attinenti all'oggetto della presente procedura concorsuale: 1 punto per ogni pubblicazione per un massimo di punti 3. Le pubblicazioni valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio sono quelle edite a mezzo stampa, su riviste scientifiche riconosciute con indicazione degli estremi di pubblicazione.

3. Per la valutazione complessiva del curriculum professionale max 10 punti. A tal fine sono valutabili le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire”.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 230 del 16/10/2025, la Regione Molise provvedeva a nominare la Commissione di concorso della procedura in parola, nominando Presidente il dott. Domenico Nucci.

Venivano espletate, dunque, la prova scritta e quella orale, entrambe superate dal dall'attuale ricorrente a pieni voti.

Visto il superamento della prova orale ed in vista della valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, il ricorrente, in data 19 dicembre 2025, trasmetteva agli esaminatori una *pec* con la quale precisava di aver indicato l'esperienza professionale decennale di consulente del lavoro all'intero del campo “Note” relativo all'abilitazione professionale, invitando gli esaminatori a tenerne conto ai fini della valutazione del curriculum vitae.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice riscontrava la suddetta richiesta con la comunicazione prot. n.181450/2025 del 29/12/2025 – in questa sede impugnata – rappresentando quanto segue: “*In riscontro alla richiesta in oggetto, acquisita al*

protocollo regionale n. 179386 del 22 dicembre 2025, si comunica che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del direttore generale della Giunta regionale n. 259/2025, in sede di valutazione dei titoli ha esaminato integralmente il contenuto dell'istanza di partecipazione, iva inclusa l'attività di consulente del lavoro, benché dichiarata nella sezione relativa alle iscrizioni agli albi professionali. Al riguardo, si precisa che tale esperienza non è stata oggetto di valutazione in quanto non rientrante tra le attività valutabili ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico, né in base ai criteri di valutazione approvati dalla Commissione giudicatrice e resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente che ad ogni buon fine si trasmettono in allegato alla presente". In allegato alla comunicazione in parola veniva trasmessa la Determinazione del Direttore Generale n. 259 del 05 novembre 2025 Regione Molise - Commissione Esaminatrice di determinazione dei Criteri di svolgimento della prova orale e valutazione dei titoli.

Con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 327 del 24/12/2025, la Regione Molise provvedeva all'approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura concorsuale per cui è causa.

Nella medesima il ricorrente si collocava 16esimo, con l'attribuzione del punteggio complessivo di 52 punti ed i seguenti punteggi parziali: Prova Scritta 26, Prova Orale 21, Titoli 1.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 30/12/2025, la Regione Molise modificava l'ordine della graduatoria inserendo quale riservataria posta in prima posizione la sig.ra Pinto Pamela e autorizzando lo scorrimento di graduatoria di un posto in favore della candidata Paparozzi Ivana.

Gli idonei vincitori diventano, quindi, dodici in luogo degli undici iniziali.

Con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 355 del 30/12/2025, l'amministrazione resistente disponeva l'assunzione a tempo indeterminato degli idonei vincitori.

Con istanza a mezzo pec del 30/12/2025, il ricorrente chiedeva alla Commissione di provvedere alla rettifica della graduatoria mediante la corretta valutazione dei suoi titoli.

L'istanza non è mai stata riscontrata.

Il ricorrente, con istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec per il tramite dei suoi legali, chiedeva alla Regione Molise la visione e l'estrazione di copia di tutti i verbali del concorso, delle candidature degli idonei, dei dati anagrafici e degli indirizzi di residenza degli idonei e di tutti gli atti necessari alla piena tutela dei proprio diritti.

L'istanza ad oggi non è stata riscontrata.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e lesivi degli interessi dell'attuale ricorrente che li impugna, per conseguirne l'annullamento previa sospensione cautelare anche ai fini del riesame, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Come esposto nella premessa in fatto, il ricorrente è risultato idoneo non vincitore nell'ambito della procedura concorsuale indetta dalla Regione Molise per l'assunzione di 11 unità di personale da destinare al Centro per l'impegno con la qualifica di Istruttore e Profilo professionale di "Operatore del Mercato del Lavoro", collocandosi 16esimo con il punteggio complessivo di 52 punti.

Il ricorrente, come evincibile dalla documentazione depositata in atti, ha formulato **istanza di accesso agli atti** per prendere visione di tutti i verbali della commissione e, dunque, avere conoscenza delle valutazioni operate nei suoi riguardi e di tutti i concorrenti posti in posizione migliore della sua, ma **la richiesta è ad oggi rimasta inevasa.**

Dalla consultazione della graduatoria di merito e dal riscontro fatto dall'amministrazione alla sua richiesta di valutazione dell'attività professionale, il ricorrente ha rilevato l'esistenza di alcune irregolarità e illegittimità nell'operato della

Commissione di concorso che vengono sollevate con il presente ricorso e sulle quali ci si riserva ulteriori argomentazioni a mezzo motivi aggiunti a seguito della concessione dell'accesso agli atti.

I

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE

1. In via preliminare, preme rilevare che dalla sola e semplice lettura della graduatoria di merito pubblicata dall'amministrazione in allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 327 del 24/12/2025 - atto impugnato - è dato rilevare che l'attribuzione del punteggio finale al ricorrente di 52 non corrisponde alla somma algebrica dei punteggi della prova scritta (26) della prova orale (21) e dalla valutazione dei titoli (1).

Invero, non avendo il ricorrente contezza dei verbali di concorso e nello specifico di quelli relativi all'attribuzione del punteggio per i titoli e volendo dare per buona la valutazione complessiva attribuita alle prove scritte, questa difesa ritiene allo stato degli atti che per mero errore materiale la Commissione abbia riportato della graduatoria nella voce titoli il punteggio di 1 in luogo di 5 necessario per giungere ad una valutazione complessiva di 52, ossia a quella attribuita al Maroscia.

La ricostruzione, così come prospettata, discende dalla seguente possibile assegnazione, sulla scorta dei sub criteri previsti dalla Commissione, di punteggio ai soli titoli culturali posseduti dal ricorrente:

- 1) Laurea Triennale di Primo Livello in Scienza dell'economia e della gestione aziendale = **Punti 2**
- 2) Abilitazione Professionale come Consulente del Lavoro = **Punti 1**
- 3) Abilitazione Professionale come Giornalista = **Punti 1**
- 4) Attestato di Formazione Professionale in Grafico Computerizzato = **Punti 1**

La valutazione per i soli titoli culturali del ricorrente, non essendo stata valutata come si dirà meglio in seguito l'attività professionale, avrebbe dovuto essere di punti 5 con

un riconoscimento complessivo di punti 52 come indicato nella graduatoria di merito pubblicata dall'amministrazione.

Ne consegue che la graduatoria è errata così come pubblicata e deve essere rettificata.

Per la residuale ipotesi in cui l'attribuzione del punteggio per i titoli voglia considerarsi di 1 e, quindi al contrario, errata l'attribuzione complessiva di 52, formalmente la si impugna perché illegittima per le ragioni tutte che in questa sede ci si accinge ad illustrare.

II

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA REGIONE MOLISE N. 167 DEL 07/08/2025.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E PARITÀ TRA I CONCORRENTI.

ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Passando al merito della questione, come esposto nella premessa in fatto la Commissione Esaminatrice, con la nota prot. n.181450/2025 del 29/12/2025 – in questa sede impugnata –, ha informato il ricorrente di non aver attribuito alcun punteggio alla sua attività di consulente del lavoro quale dichiarata nel **curriculum vitae** in quanto ritenuta non valutabile né in virtù delle previsioni dell'avviso concorsuale, né in virtù dei *sub criteri* previsti con Determinazioni n. 259 del 05 novembre 2025: *“In riscontro alla richiesta in oggetto, acquisita al protocollo regionale n. 179386 del 22 dicembre 2025, si comunica che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del direttore generale della Giunta regionale n. 259/2025, in sede di valutazione dei titoli*

ha esaminato integralmente il contenuto dell'istanza di partecipazione, iva inclusa l'attività di consulente del lavoro, benché dichiarata nella sezione relativa alle iscrizioni agli albi professionali. Al riguardo, si precisa che tale esperienza non è stata oggetto di valutazione in quanto non rientrante tra le attività valutabili ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico, né in base ai criteri di valutazione approvati dalla Commissione giudicatrice e resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente che ad ogni buon fine si trasmettono in allegato alla presente”.

La scelta operata dall'amministrazione è palesemente illegittima per le ragioni tutte che ci si accinge ad illustrare.

1. Con la nota innanzi riportata, l'amministrazione ha informato il ricorrente di non aver valutato la sua esperienza decennale di consulente del lavoro in quanto non valutabile in ragione delle previsioni dell'avviso pubblico e dei criteri previsti dalla Commissione di concorso.

L'amministrazione non ha chiarito le ragioni per cui l'esperienza professionale non sia valutabile, invero non ha specificato se non è valutabile in quanto attività libero professionale o in quanto ritenuta non attinente il profilo lavorativo oggetto di concorso come richiesto dall'avviso pubblico.

Il provvedimento è chiaramente viziato da **difetto assoluto di motivazione in violazione** della previsione di cui all'**art. 3 della Legge n. 241/1990**: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.*

L'assenza di motivazione impedisce al ricorrente di comprendere le ragioni logico giuridiche sottese alla decisione dell'amministrazione di non valutare la sua attività professionale, rendendo la determinazione palesemente illegittima.

Sul punto costante la posizione della giurisprudenza amministrativa: *“Ai sensi dell' articolo 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria e si ha difetto di motivazione quando non sia possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dall'autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta, poiché il rispetto dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente nell'imporre all'Amministrazione di esternare il percorso logico - giuridico seguito nell'emanazione dell'atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. Invero, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all' articolo 3 della l. n. 241/1990 assume una valenza non formale - procedimentale, ma sostanziale rappresentando il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo. Di conseguenza, laddove l'obbligo di motivazione, sulla base della pertinente istruttoria, non risulti compiutamente assolto nel caso di specie, va dichiarato illegittimo il provvedimento gravato” T.A.R. Napoli Campania sez. I, 4/03/2022, n. 1455.*

La decisione dell'amministrazione è illegittima per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e per questo merita di essere annullata.

2. Per una corretta disamina della questione nel merito, è opportuno prendere le mosse dalla previsione del bando di concorso in ordine alla valutazione del curriculum dei candidati, ossia dalla lettura dell'art. 12, ultimo comma: *“Per la valutazione complessiva del curriculum professionale max 10 punti. A tal fine sono valutabili le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire”.*

Orbene è sufficiente la sola lettura della disposizione dell'avviso per rendersi conto che l'attività professionale è espressamente contemplata tra quelle valutabili nell'ambito del curriculum a discapito di quanto sostenuto dalla Commissione nella nota in contestazione!!!

Passando ai sub criteri stabiliti dalla Commissione di Concorso nella DDG n. 259 del 05 novembre 2025 in ordine alla Valutazione del Curriculum è dato leggere quanto segue: “ - **10 PUNTI per la valutazione del curriculum vitae** professionale (art. 12, comma 3) attribuiti nel modo seguente: - **Attività professionali**, specifiche rispetto al posto da ricoprire, acquisire in carriere inerenti all'oggetto della procedura concorsuale, formalmente documentate, fino ad un massimo di 7 punti attribuiti come segue: a. attività professionale attinente e svolta presso enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Centri per l'impiego regionali, ecc.) e non territoriali (INPS, INAIL Camere di Commercio, Università, Scuole ecc.) ovvero svolta mediante contratti di lavoro presso aziende e soggetti privati, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, contratti di collaborazione e lavoro occasionale, contratto di fornitura di servizi ai sensi del codice dei contratti e altre tipologie di lavoro flessibile. Sarà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza o frazione superiore ad 8 mesi, fino ad un massimo di 7 punti. Saranno valutate solo le esperienze da cui risultino acquisite le competenze specifiche rispetto al posto da ricoprire.”

Invero, la Commissione nel prevedere le modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei *curriculum vitae* pur richiamando l'art. 12 del bando e, quindi, le attività professionali in generale si è determinata a riconoscere il punteggio alle sole attività svolte in virtù di un contratto di lavoro subordinato in aperta violazione dell'avviso pubblico che, invece, valorizza l'attività professionale di attinenza al profilo contrattuale in tutte le sue forme, ivi inclusa quella libero professionale.

Il sub criterio innanzi richiamato è palesemente illegittimo in quanto contrastante con il disposto di cui all'art. 12 della *lex specialis* di concorso.

Come a tutti noto, le previsioni dell'avviso di un concorso pubblico devono essere interpretate secondo il significato letterale, con l'ovvia conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato della commissione giudicatrice tenuta al rispetto dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, con l'ovvia conseguenza che gli esaminatori non potranno prevedere sub criteri diversi rispetto a quelli previsti nella *lex specialis* di avvio della procedura selettiva.

Sul punto costante la posizione della giurisprudenza amministrativa che si è espressa in questi termini:

- *“Al riguardo si deve richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo cui **“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.”**(T.A.R. Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. III, 07 aprile 2023, n. 3637, e Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148). **I principi***

dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, così come sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969). 4.2. Pertanto, deve ribadirsi che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego, che, anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, configura un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 03 gennaio 2023, n. 79), non possono essere conseguentemente assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, co. 1, disp. prel. c.c.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse – e sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo – che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati” T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, sentenza n. 2960/2024;

- “In materia di concorsi pubblici, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza, non possono essere introdotti dalla Commissione ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati nella lex specialis, né possono essere modificati quelli in essa contenuti” T.A.R. Napoli Campania sez. II, 27/02/2023, n. 1251.

In sintesi, siccome l'avviso pubblico della procedura selettiva per cui è causa impone di valutare tutte le attività professionali attinenti la figura da ricoprire con concorso ed il sub criterio individuato dalla Commissione di Concorso limita, in violazione del

bando, la valutazione alle sole attività di lavoro dipendente o contrattualizzate né è palese la su illegittimità.

Illegittimità che rileva anche sotto un ulteriore e dirimente profilo.

La giurisprudenza amministrativa sul tema della valutazione dei titoli ha più volte ribadito che nella **valutazione dei titoli nei concorsi pubblici** deve essere adottato un **criterio sostanziale** piuttosto che un mero confronto formale in quanto quest'ultimo qualora applicato condurrebbe ad una ingiustificata disparità tra candidati con esperienze sostanzialmente analoghe, ma con denominazioni diverse.

Sul punto si ricorda quanto sostenuto dal **Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza n. 932/2022** nella quale è dato leggere quanto segue: *“Il TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all’altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al **criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso** (...) Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l’efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l’ammissione al concorso, riconosce che **il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale** anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento”.*

Calando il principio enunciato dalla giurisprudenza amministrativa nella vicenda che ci occupa in questa sede, risulta manifesta la circostanza che **l’avviso pubblico richiede la valutazione dell’attività professionale in tutte le sue forme e senza distinzioni, purché attinente il profilo lavorativo messo a concorso, ossia quello dell’operatore del mercato del lavoro, mentre il sub criterio individuato dalla commissione limita la valutazione alle attività di lavoro dipendenti e/o contrattualizzate privilegiando la forma alla sostanza ed impedendo ingiustamente la valutazione dell’attività libero professionale seppur attinente.**

L'amministrazione facendo prevale la forma sulla sostanza ha operato una **illogica ed ingiusta disparità di trattamento** ai danni dell'attuale ricorrente che da dieci anni esercita la professione di consulente del lavoro e che illegittimamente non si è visto valutare la stessa nell'ambito della procedura concorsuale per cui è causa.

L'operato della Commissione Esaminatrice è illegittimo in quanto posto in essere in palese violazione **dell'art. 12 del bando di concorso, e dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti nonché viziato da eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.**

3. In subordine, per la residuale ipotesi in cui la commissione abbia inteso non valutare l'attività di consulente del lavoro svolta dal ricorrente in quanto non ritenuta attinente al profilo concorsuale messo a concorso, se ne rileva l'illegittimità per le ragioni tutte che di seguito si riportano.

Partendo dal profilo concorsuale messo a concorso, ossia quello di **Operatore del Mercato del Lavoro (Livello C)** si rapportano le attività allo stesso attribuite come catalogate dalla stessa Regione Molise nel documento "*Modello delle competenze e sistema dei profili professionali della Regione Molise*" depositato in atti:
"- *Eroga i servizi di accoglienza effettuando la profilazione dell'utenza e fornendo informazioni per l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro;*

- *Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente, per l'identificazione delle competenze e dei fabbisogni offrendo supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive per l'occupazione. - Concorda con gli utenti e predisponde i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le procedure predefinite dall'Ente.*

- *Svolge azioni di gestione dei processi per l'attivazione, accompagnamento e tutoring nei percorsi di tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti svantaggiati, promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, proponendo soluzioni correttive rispondenti alle manifestate esigenze aziendali e utilizzando metodi e strumenti coerenti.*

- *Monitora l'esito delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo).* - *Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio.* - *Effettua preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale supporto le banche dati e le applicazioni per l'incontro domanda-offerta.*
- *Favorisce l'incontro domanda-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro e ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio.*
- *Nei confronti delle imprese, svolge azioni di informazione in merito alla disponibilità di agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro.* - *Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione.*
- *Predisporre, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al collocamento mirato delle persone disabili.*
- *Assume la responsabilità del procedimento per il rilascio di misure di politica attiva come l'Assegno di ricollocazione”.*

Attività quelle innanzi richiamate che hanno una forte attinenza con le competenze del consulente del lavoro.

La professione di Consulente del Lavoro è una professione regolamentata che richiede, per l'accesso, il possesso di uno specifico titolo di studio, lo svolgimento di un tirocinio professionale e il superamento di un esame di Stato abilitante.

Tale percorso garantisce, già in fase di accesso alla professione, il possesso di conoscenze strutturali e qualificate in materie direttamente attinenti al mercato del lavoro, quali diritto del lavoro, legislazione sociale e previdenziale, politiche del lavoro, disciplina dei rapporti di lavoro e misure di sostegno al reddito.

Queste competenze, ulteriormente consolidate dall'obbligo di formazione continua, sono intrinseche alla professione e costituiscono la base delle attività operative svolte nel corso della carriera.

Le attività del consulente del lavoro possono essere così sintetizzate:

1. Il Consulente del Lavoro come operatore del mercato del lavoro dal lato dell'impresa.

Per funzioni esercitate, il Consulente del Lavoro opera stabilmente come intermediario qualificato nel mercato del lavoro, svolgendo attività sostanzialmente coincidenti con quelle dell'Operatore del Mercato del Lavoro, seppur esercitate prevalentemente dal lato dell'impresa. Questa posizione consente una conoscenza diretta delle dinamiche occupazionali, dei fabbisogni professionali delle aziende e delle condizioni che favoriscono l'inserimento lavorativo, elementi centrali anche per l'azione dei servizi pubblici per il lavoro.

2. Analisi dei fabbisogni professionali e definizione dei profili.

Il Consulente del Lavoro affianca le imprese nell'analisi dei fabbisogni occupazionali, contribuendo: all'individuazione delle figure professionali necessarie; alla definizione delle mansioni; alla scelta delle forme contrattuali più idonee (lavoro subordinato, apprendistato, ecc.). Questa attività rappresenta, dal lato dell'impresa, l'equivalente funzionale della rilevazione dei fabbisogni professionali attribuita all'OML.

3. Valutazione del lavoratore e preselezione orientata all'inserimento.

Nella selezione e preselezione del personale, il Consulente del Lavoro svolge una valutazione complessiva del lavoratore, che non si limita all'analisi del curriculum vitae, ma considera: la situazione occupazionale o di disoccupazione; il percorso professionale pregresso; la fruizione di ammortizzatori sociali (NASpI, DIS-COLL); la presenza di requisiti rilevanti ai fini delle politiche attive. Tale analisi è indispensabile per la corretta applicazione degli sgravi contributivi e degli incentivi all'assunzione, che spesso dipendono dallo status del lavoratore. In questo senso, il Consulente del Lavoro svolge già una funzione di profilazione del lavoratore, analoga a quella attribuita all'OML.

4. Gestione di AdI, SFL e Programma GOL.

Il Consulente del Lavoro riveste un ruolo operativo nella gestione delle misure di inclusione e di politica attiva del lavoro, in particolare: nell'assunzione di beneficiari di Assegno di Inclusione (AdI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL); nell'istruttoria degli esoneri contributivi e nella loro corretta esposizione in Uniemens; nel monitoraggio delle variazioni reddituali e nell'invio delle comunicazioni obbligatorie (ADI-com, SFL-com). Questa attività risulta pienamente coerente con la gestione dei flussi del Programma GOL, rendendo effettive, dal lato dell'impresa, le politiche di reinserimento lavorativo.

5. Politiche attive, ricollocazione e D.Lgs. 150/2015.

Ai sensi del D.Lgs. 150/2015, il Consulente del Lavoro integra l'azione dei servizi pubblici per l'impiego. Mentre l'OML cura la presa in carico dell'utente (ad esempio nei percorsi GOL o nell'Assegno di Ricollocazione), il Consulente del Lavoro: traduce il Patto di Servizio in opportunità contrattuali concrete; supporta l'attivazione di rapporti di lavoro coerenti con il profilo del lavoratore.

6. Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

La padronanza della legislazione sociale consente al Consulente del Lavoro di gestire: CIG ordinaria e straordinaria; Fondi di solidarietà; NASpI e DIS-COLL, incluso l'anticipo NASpI per nuova attività. Queste competenze sono essenziali per garantire un corretto incontro tra domanda e offerta nel rispetto delle tutele spettanti al lavoratore, funzione condivisa con il profilo OML.

7. Apprendistato, stage e tirocini formativi.

Il Consulente del Lavoro è il referente tecnico per l'attivazione di: apprendistato; stage; tirocini formativi curricolari ed extracurricolari. In tale ambito: redige i Piani Formativi Individuali (PFI); cura le convenzioni e gli adempimenti amministrativi; monitora la conformità normativa dei percorsi; supporta l'impresa nel tutoring e nell'inserimento

del lavoratore. Si tratta di funzioni operative che coincidono pienamente con le attività di accompagnamento, tutoring e monitoraggio previste per l'OML.

8. Collocamento mirato e inclusione lavorativa.

Il Consulente del Lavoro opera stabilmente nel campo del collocamento mirato ai sensi della Legge 68/1999, curando: l'invio dei prospetti informativi; la gestione delle convenzioni; l'inserimento Lavorativo delle persone con disabilità. Questa attività risulta pienamente sovrapponibile alle funzioni dell'OML in materia di inclusione lavorativa e tutela delle categorie svantaggiate.

9. Interlocazione istituzionale, competenze procedurali e capacità relazionali.

Il Consulente del Lavoro opera quotidianamente in **interlocazione diretta con gli enti istituzionali** che presidiano il mercato del lavoro e il sistema di welfare, in particolare **INPS, INAIL e Centri per l'Impiego**, nonché con altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi del lavoro.

Tale attività implica:

- la **conoscenza approfondita e l'utilizzo quotidiano dei portali istituzionali e delle aree riservate degli enti** (servizi telematici, comunicazioni, istruttorie, monitoraggi);
- la capacità di interpretare e applicare correttamente **norme, circolari, messaggi e prassi amministrative**;
- la gestione diretta delle interlocuzioni necessarie alla risoluzione di problematiche di natura procedurale, contributiva o normativa.

Parallelamente, il Consulente del Lavoro è abituato a **interfacciarsi in modo continuativo sia con le imprese sia con i lavoratori**, svolgendo una funzione di mediazione tecnica e informativa.

Questa capacità relazionale consente di affrontare e risolvere efficacemente criticità di ordine legislativo e procedurale, favorendo il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro e l'applicazione delle misure previste dall'ordinamento.

Tale competenza risulta pienamente coerente con le funzioni attribuite all'Operatore del Mercato del Lavoro, che richiedono capacità di relazione con l'utenza, interazione con gli enti e gestione operativa dei procedimenti.

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il Consulente del Lavoro, per formazione, abilitazione ed esperienza professionale, opera già, nella sostanza, come un Operatore del Mercato del Lavoro, esercitando funzioni analoghe a quelle previste dal profilo OML, seppur dal lato dell'impresa. Le competenze descritte risultano intrinseche alla professione, specifiche rispetto al posto da ricoprire e pienamente idonee a evidenziare il livello di qualificazione professionale richiesto dal bando di concorso.

Ne consegue che essendo l'attività lavorativa del ricorrente coerente con la posizione messa a concorso doveva essere valutata nell'ambito del curriculum e dunque nella categoria dei titoli, con la conseguenza che l'attività della Commissione è illegittima per violazione dell'art. 12 del bando di concorso.

I provvedimenti impugnati meritano di essere annullati previa sospensione cautelare ai fini del riesame.

4. Infine, corre obbligo a questa difesa di rilevare che quant'anche, per assurdo e seguendo l'errato ragionamento di controparte, si volesse ritenere non valutabile l'attività libero professionale del ricorrente e seguendo l'illegittimo sub criterio adottato dalla Commissione di Concorso è pacifico che al ricorrente andrebbero comunque attribuiti i punteggi per le seguenti attività lavorative dichiarate in sede di candidatura:

- attiva di impiegato amministrativo svolta per la società Maroscia srl dal 2011 al 2014 (3 anni) con le seguenti mansioni: “*Addetto Gestione Personale, addetto segreteria, gestione immobili, gestione sito web aziendale*”.

- attività di docenza con contratto co.co.pro. svolta dal 2008 al 2014 (7 anni) presso il Centro di Formazione Professionale Scuola e Lavoro di Termoli avente ad oggetto corsi post diploma in materia di informatica, quest’ultima valutabile sia come attività professionale che come attività di studio nell’ambito dei sub criteri (a) e b)) previsti dalla Commissione per il curriculum vitae.

Le suddette esperienze lavorative essendo confacenti al profilo messo a concorso e rispondenti ai requisiti dell’avviso e ai criteri previsti dalla Commissione (lavoro subordinato e contratto co.co.pro.) dovevano essere valutati attribuendo il punteggio massimo per la voce attività professionale.

Alla luce delle argomentazioni innanzi formulate a questa difesa appare evidente che nella voce titoli al ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciuti i seguenti punteggi:

Titoli Culturali = Punti 5:

- 1) Laurea Triennale di Primo Livello in Scienza dell’economia e della gestione aziendale = **Punti 2**
- 2) Abilitazione Professionale come Consulente del Lavoro = **Punti 1**
- 3) Abilitazione Professionale come Giornalista = **Punti 1**
- 4) Attestato di Formazione Professionale in Grafico Computerizzato = **Punti 1**

Curriculum Vitae Professionale = Punteggio 7 (Max attribuibile):

- 1) Attività libero professionale di Consulente del Lavoro svolta dal 2015 ad oggi = **Punti 7;**
- 2) Lavoro dipendente presso la società Maroscia srl dal 2011 al 2014 = **Punti 3;**

- 3) Contratto Co.Co.Pro docenza presso Centro di Formazione Scuola Lavoro dal 2008 al 2014, valutabile sia come attività professionale che come attività di studio.

Il punteggio totale dovuto al ricorrente per i Titoli (titoli culturali + curriculum) è di 12.

La corretta valutazione dei titoli, sommata all'esito delle prove orali consentirebbe al dott. Marascia di conseguire una valutazione complessiva di **punti 59**, collocandolo 4° in graduatoria e, quindi, **idoneo vincitore della procedura selettiva per cui è causa.**

Il ricorrente ha interesse all'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare ai fini del riesame.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come chiarito nella premessa in fatto, il ricorrente ha presentato a mezzo pec in data 19 gennaio 2026, istanza di accesso agli atti (depositata in atti) per avere conoscenza di tutti gli atti della procedura concorsuale (candidature dei concorrenti e relative anagrafiche e curriculum vitae, verbali della Commissione, prove d'esame ecc.). L'istanza ad oggi non è stata riscontrata con gravissimo pregiudizio per il ricorrente che ancora non è a conoscenza delle valutazioni operate dalla Commissione in ordine alla sua candidatura e a quella degli altri candidati.

In ragione di quanto innanzi si chiede all'Ill.mo Tar Molise di voler disporre gli opportuni provvedimenti istruttori per conseguire da parte dell'amministrazione il deposito in giudizio di tutti gli atti della procedura concorsuale per cui è causa, tra cui quelli già richiesti in sede di accesso agli atti:

- 1) *“istanze di partecipazione al concorso di tutti i candidati presenti nella graduatoria di merito posti in posizione migliore rispetto al dott. Marascia, comprensive dei dati anagrafi e degli indirizzi di residenza e/o di elezione di domicilio anche digitali e relativi curriculum vitae professionale;*

- 2) *copia delle prove scritte di tutti i candidati presenti nella graduatoria di merito e posti in posizione migliore rispetto al dott. Maroscia, ivi inclusa quella di quest'ultimo;*
- 3) *tutti i verbali redatti della Commissione di concorso, ivi inclusi quelli relative alla valutazione delle prove di concorso e dei titoli di tutti i candidati;*
- 4) *estratto di pubblicazione, sul sito internet dell'Ente, della Determinazione del Direttore Generale n. 259/2025 del 05 novembre 2025 "Criteri svolgimento prova orale e valutazione dei titoli";*
- 5) *contratti di lavoro eventualmente sottoscritti con gli idonei vincitori;*
- 6) *nonché tutti gli atti propedeutici, consequenziali o comunque connessi dagli estremi ad oggi non conosciuti"*

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41, COMMA, 4 C.P.A.

Ulteriormente, questa difesa formula istanza di notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., in considerazione del fatto che il ricorrente conosce allo stato solo i nominativi dei candidati vincitori come evincibili dalla graduatoria pubblicata in allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 327/2025, non avendo conseguito l'accesso agli atti formalmente richiesto.

Vista la difficoltà di reperire gli indirizzi dei controinteressati e al fine di non incorrere in inammissibilità o decadenze si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è reso evidente dalle argomentazioni poste alla base del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora* è interesse di questa difesa far rilevare all'adito Collegio Giudicante le gravissime conseguenze che si produrrebbero in capo al ricorrente in ipotesi di mancata ed immediata sospensione, anche ai fini del riesame, dei provvedimenti impugnati.

Invero, il ricorrente in caso di mancato ed immediato riesame della sua posizione della mancata sospensione degli atti impugnati con contrattualizzazione degli idonei vincitori vedrebbe svanire la possibilità di conseguire l'assunzione presso l'amministrazione resistente, pur avendo tutti requisiti per conseguire una valutazione che lo collocherebbe tra i primi in graduatoria.

Si chiede, dunque, l'immediata sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame e della rettifica/annullamento della graduatoria impugnata.

CONCLUSIONI

Per gli esposti motivi e per quelli che ci si riserva di addurre sulla base della documentazione avversariamente prodotta Voglia l'adito **TAR MOLISE** respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, **accogliere integralmente il presente ricorso e per gli effetti annullare, previa sospensiva anche ai fini del riesame, i provvedimenti impugnati** con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche in fase cautelare da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI.

Si dichiara che il versamento del contributo unificato, ai sensi di legge, è pari ad Euro 650,00.

Campobasso, 09/02/2026

Avv. Salvatore Di Pardo

Avv. Rosa Mitra